

IX LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 27 dicembre 2012 ha approvato la deliberazione legislativa concernente:

“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula / Contenzioso
per copia autentica
Il Direttore: Dott. On. Fatino Orticello


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2013, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 2013, con le disposizioni e le modalità previste nella proposta di legge di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione.

2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato.

3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Affari Regionali
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onofratino Orticello


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE

Art. 2

1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della l.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio per le Commissioni
per la Controllo Amministrativa
Il Direttore: Dott. Christiano Oricello



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABRUZZESE

Art. 3


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

I CONSIGLIERI SEGRETARI

(Claudio Bucci)



(Gianfranco Gatti)




(Isabella Rauti)



IL PRESIDENTE

(Mario Abbuzzese)




Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO AULA, COMMISSIONI

(Dott. Onoratio Orticello)




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio AULA, Commissioni
per Cooperazione
Il Direttore, Dott. Onoratio Orticello